

# COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 16-1-2009  
COM(2009)72 finale

## **DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 16.1.2009**

**che constata che la contabilizzazione a posteriori di dazi all'importazione è giustificata e che lo sgravio di tali dazi non è giustificato in un caso particolare**

(Il testo in lingua portoghese è l'unico facente fede)

**(Richiesta presentata dalla Repubblica portoghese)**

**(REC 05/07)**

## **DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 16-1-2009**

**che constata che la contabilizzazione a posteriori di dazi all'importazione è giustificata e che lo sgravio di tali dazi non è giustificato in un caso particolare**

(Il testo in lingua portoghese è l'unico facente fede)

**(Richiesta presentata dalla Repubblica portoghese)**

**(REC 05/07)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato istitutivo della Comunità europea,

visto il Regolamento (CEE) n° 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il Codice doganale comunitario<sup>1</sup>,

visto il Regolamento (CEE n° 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n° 2913/92 del Consiglio che istituisce il Codice doganale comunitario<sup>2</sup>,

considerato quanto segue:

- (1) con lettera del 28 novembre 2007, pervenuta alla Commissione il 30 novembre 2007, la Repubblica portoghese ha chiesto alla Commissione di decidere ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b del Regolamento (CEE) n° 2913/92 precitato, se è giustificato non procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione e, in via sussidiaria, ai sensi dell'articolo 239 dello stesso Regolamento, se lo sgravio di tali dazi è giustificato nelle circostanze seguenti.
- (2) Fra settembre 2003 e febbraio 2005, un'impresa portoghese (qui di seguito denominata "l'interessato") ha effettuato importazioni di gamberetti congelati dichiarati di origine indonesiana per l'immissione in libera pratica.
- (3) All'epoca dei fatti, l'importazione nella Comunità di tale tipo di prodotti originari dell'Indonesia beneficiava di un regime preferenziale nell'ambito del Sistema delle

---

<sup>1</sup> GU L 302 del 19.10.1992, p. 1

<sup>2</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, p. 1

Preferenze Generalizzate<sup>3</sup> (qui di seguito denominato “SPG”). Ai sensi dell’Articolo 80 della versione del Regolamento (CEE) n° 2454/93 in vigore all’epoca, i prodotti accompagnati da un certificato di origine Form A (qui di seguito denominato certificato Form A) emesso dalle autorità competenti in Indonesia, avevano diritto a beneficiare del trattamento tariffario preferenziale all’atto della loro immissione in libera pratica.

- (4) Nel caso di specie, l’interessato ha presentato, a corredo di ogni dichiarazione in dogana di immissione in libera pratica, un certificato Form A. Le autorità doganali portoghesi hanno accettato tali dichiarazioni e hanno concesso il beneficio del trattamento tariffario preferenziale.
- (5) Dal 29 giugno al 15 luglio 2005, una missione congiunta di cooperazione amministrativa costituita dai rappresentanti dell’OLAF e di alcuni Stati membri si è recata in Indonesia al fine di effettuare verifiche sulle esportazioni verso la Comunità di gamberetti congelati dichiarati originari dell’Indonesia. Si sospettava, infatti, che quantità significative di gamberetti importati dall’Indonesia nella Comunità, accompagnati da certificati Form A, fossero in effetti originari di paesi terzi e che tale frode potesse avere lo scopo di eludere un divieto sulle importazioni di gamberetti originari della Cina nella Comunità. Tale missione ha accertato che alcune quantità di gamberetti congelati esportati verso la Comunità, accompagnati da certificati Form A, da esportatori indonesiani, incluso il fornitore dell’interessato, non soddisfacevano le regole di origine SPG. Una seconda missione congiunta di cooperazione amministrativa si è recata in Indonesia dal 14 al 22 febbraio 2006 per verificare, in particolare, l’origine dei gamberetti esportati dal fornitore dell’interessato.
- (6) Stabilito il fatto che i gamberetti esportati da tali ditte non soddisfacevano le regole di origine e non potevano, pertanto, beneficiare dell’aliquota preferenziale applicabile nell’ambito dell’SPG, le autorità doganali del Portogallo hanno avviato nei confronti dell’interessato il recupero di un importo di XXXX euro a titolo di recupero a posteriori dei dazi all’importazione risultanti dalla differenza fra l’aliquota normale (12%) e l’aliquota preferenziale (4,20%).
- (7) Tale importo è l’oggetto della richiesta di non contabilizzazione a posteriori e di sgravio trasmessa dalle autorità portoghesi.
- (8) A sostegno della richiesta presentata dalle autorità portoghesi, l’interessato, in applicazione degli Articoli 871, paragrafo 3 e 905, paragrafo 3 del Regolamento (CEE) n° 2454/93, ha indicato di aver potuto prendere visione del fascicolo presentato dalle autorità portoghesi alla Commissione e di non avere nulla da aggiungere in merito.
- (9) Con lettera dell’11 aprile 2008, la Commissione ha chiesto informazioni supplementari alle autorità portoghesi. Tali autorità hanno risposto con lettera del 23 luglio 2008, ricevuta dalla Commissione il 29 luglio 2008. L’esame della richiesta, pertanto, è stato sospeso fra il 12 aprile 2008 ed il 29 luglio 2008.

---

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n° 2501 del Consiglio del 10 dicembre 2001 recante applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2004 (GU n° L 346 del 31.12.2001, p.1).

- (10) Con lettera del 23 ottobre 2008, ricevuta dall'interessato il 24 ottobre 2008, la Commissione ha informato l'interessato della propria intenzione di adottare nei suoi confronti una decisione sfavorevole e ne ha precisate le ragioni.
- (11) Con lettera del 5 novembre 2008, pervenuta alla Commissione il 18 novembre 2008, l'interessato ha preso posizione in merito alle summenzionate obiezioni.
- (12) Conformemente agli articoli 873 e 907 del Regolamento (CEE) n° 2454/93, il termine di 9 mesi entro il quale deve intervenire la decisione della Commissione è stato quindi prolungato di un mese.
- (13) Conformemente agli articoli 873 e 907 del Regolamento (CEE) n° 2454/93, un gruppo di esperti composto dai rappresentanti di tutti gli Stati membri si è riunito il 5 dicembre 2008, nell'ambito del Comitato del codice doganale – sezione rimborsi, al fine di esaminare il caso di specie.
- (14) Dalla richiesta presentata dalle autorità portoghesi alla Commissione e dalla lettera dell'interessato del 5 novembre 2008 si evince che la non contabilizzazione a posteriori e lo sgravio sarebbero giustificati per le seguenti ragioni:
- le autorità indonesiane avrebbero commesso un errore che non avrebbe potuto essere rilevato da un operatore in buona fede, emettendo, per un lungo periodo, certificati Form A per merci che non soddisfacevano le condizioni previste per l'SPG;
  - il recupero a posteriori non sarebbe giustificato in quanto la missione congiunta ha stabilito che la materia prima era originaria della Malesia e, pertanto, l'aliquota del dazio doganale applicabile sarebbe la stessa (regime SPG e gruppo regionale ANASE);
  - l'interessato sarebbe sempre stato diligente, richiedendo sistematicamente nei documenti presentati dal suo fornitore la certificazione dell'origine indonesiana delle merci;
  - l'interessato avrebbe sempre agito in buona fede e non avrebbe commesso né frode né negligenza manifesta.
- (15) In primo luogo, è opportuno osservare che l'argomentazione secondo cui il recupero non sarebbe giustificato perché le merci sarebbero in effetti, almeno in parte, originarie della Malesia e, pertanto, soggette alla stessa aliquota di dazi doganali che se fossero state originarie dell'Indonesia, rappresenta una contestazione dell'esistenza stessa dell'obbligazione doganale. Tuttavia, tale contestazione non rientra nella procedura di non contabilizzazione ai sensi dell'Articolo 220, paragrafo 2, lettera b, ed alla procedura di sgravio o rimborso ai sensi dell'Articolo del Regolamento (CEE) n° 2913/92. Infatti, stabilire l'esistenza dell'obbligazione e la determinazione del relativo importo rientrano nella competenza degli Stati membri e non in quella della Commissione. Inoltre, secondo la giurisprudenza costante<sup>4</sup>, le decisioni della Commissione sulle procedure di non contabilizzazione a posteriori o di

---

<sup>4</sup> Si vedano le sentenze “Sportgoods” (causa C-413/96 – 24.9.1998), “Kia Motors” (T-195/97 – 16.7.1998) e “Hyper Srl” (T-205/99 – 11.7.2002).

sgravio/rimborso su base equa non hanno lo scopo di decidere dell'esistenza dell'obbligazione doganale o del suo importo.

Un operatore che non ammette l'esistenza dell'obbligazione doganale deve impugnare la decisione che stabilisce tale obbligazione doganale dinanzi alle istanze nazionali, conformemente all'Articolo 243 del Regolamento (CEE) 2913/92.

### **I – Esame della richiesta ai sensi dell'Articolo 220, paragrafo 2, lettera b, del Regolamento (CEE) n° 2913/92**

- (16) Conformemente all'articolo 220, paragrafo 2, lettera b del Regolamento (CEE) n° 2913/92, non si procede alla contabilizzazione a posteriori allorché l'importo dei dazi dovuti per legge non è stato contabilizzato a causa di un errore delle stesse autorità doganali, che non poteva ragionevolmente essere rilevato dal debitore, avendo quest'ultimo per parte sua agito in buona fede ed osservato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore per quanto riguarda la dichiarazione in dogana.

#### **A – Condizione relativa all'esistenza di un errore delle autorità doganali**

- (17) Nella fattispecie, la concessione del trattamento tariffario preferenziale era soggetta alla presentazione di certificati Form A. In assenza di documenti che consentissero di confermare l'origine preferenziale dei gamberetti in questione, i certificati in questione si sono rivelati non validi.
- (18) La fiducia nella validità di certificati emessi dalle autorità competenti non viene di solito tutelata in quanto tale elemento rientra nel rischio commerciale dell'importatore e, pertanto, nella responsabilità dell'interessato.
- (19) Secondo la giurisprudenza costante della Corte<sup>5</sup>, le aspettative legittime di un operatore hanno diritto a ad essere tutelate soltanto se le autorità competenti hanno esse stesse dato luogo a tali aspettative. Quindi, soltanto gli errori imputabili ad un comportamento attivo di tali autorità danno luogo al diritto al non recupero a posteriori dei dazi doganali.
- (20) Tale condizione non può essere considerata soddisfatta se le autorità competenti sono indotte in errore da dichiarazioni inesatte dell'esportatore.
- (21) Per quanto riguarda i prodotti ittici, possono beneficiare del dazio preferenziale previsto dall'SPG soltanto i prodotti risultanti da materie prime interamente ottenute nel paese beneficiario, nelle sue acque territoriali o al di fuori delle acque territoriali ma pescati da navi di tale paese.
- (22) In occasione delle due precitate missioni congiunte, si è stabilito che il fornitore dell'interessato non conosceva, in effetti, le regole di origine applicabili nell'ambito dell'SPG e che era a causa di una interpretazione errata del concetto di "merci interamente ottenute" che erano stati richiesti certificati Form A per carichi contenenti gamberetti dalla Cina. Ciò spiega il motivo per cui, in occasione della richiesta di emissione del certificato Form A, egli ha sempre indicato nella casella 8 del certificato, la lettera "P", stante a significare che le merci interessate erano state interamente

---

<sup>5</sup> Sentenza del 27.6.1991, "Mecanarte" (causa C-348/89) e sentenza del 14.5.1989 "Faroe Safood" (cause C-153/94 e C-204/94).

ottenute in Indonesia mentre esse venivano, in effetti, importate da altri paesi ed erano state soltanto imballate per la maggior parte in Indonesia e, per una parte minore, cotte ed imballate in Indonesia. E' opportuno, inoltre, sottolineare che, contrariamente a quanto sembra affermare l'interessato nella sua lettera del 5 novembre 2008, il fatto che l'esportatore abbia o meno agito in buona fede non è rilevante al fine di valutare se vi sia stata o meno una presentazione inesatta dei fatti. Da quanto precede, si evince quindi che l'esportatore interessato ha presentato i fatti in modo inesatto, e ciò ha condotto all'emissione di certificati Form A non validi.

- (23) Inoltre, la Commissione ritiene che il fatto che tutti i certificati siano stati emessi a posteriori non costituisce di per sé un errore delle autorità indonesiane; infatti, sebbene l'emissione a posteriori di certificati Form A debba rimanere una procedura eccezionale, nella fattispecie, prima dell'emissione dei certificati Form A, tali autorità hanno chiesto all'esportatore di produrre la dichiarazione di esportazione, la polizza di carico ed il certificato sanitario riguardanti le merci.
- (24) Infine, il fatto che le autorità indonesiane non esigano la presentazione di una richiesta scritta separata da parte degli esportatori ma ritengano che il modulo di certificato costituisca di per sé tale richiesta, non è neanche esso un errore delle autorità ai sensi dell'Articolo 220, paragrafo 2, lettera b precitato. Infatti, l'errore delle autorità dovrebbe essere conseguenza di un'analisi erronea da parte di tali autorità e non del fatto che esse non pretendano una richiesta separata ma accettino il modulo del certificato come richiesta di emissione di tale certificato.
- (25) Di conseguenza, l'emissione di certificati inesatti da parte delle autorità indonesiane non costituisce, nella fattispecie, un errore da parte di tali autorità.
- (26) Tuttavia, conformemente all'articolo 220, paragrafo 2, lettera b precitato, tale errore si sarebbe verificato nel caso in cui le autorità di emissione del certificato avessero saputo o avrebbero dovuto sapere che le merci non soddisfacevano le condizioni richieste per beneficiare del trattamento preferenziale.
- (27) A tale stadio della procedura, dal fascicolo e, in particolare, dai due precitati rapporti di missione si evince che l'esportatore interessato aveva anche un'attività di allevamento di gamberetti ed esportava per proprio conto gamberetti effettivamente originari dell'Indonesia.
- (28) Nella fattispecie, le fatture allegate alle dichiarazioni di esportazione venivano redatte dall'esportatore stesso per conto di un mediatore stabilito a Singapore. Tuttavia, il fatto che le esportazioni fossero effettuate per conto di tale mediatore non significa che le autorità indonesiane avrebbero sistematicamente dovuto mettere in discussione l'origine dichiarata dall'esportatore. Contrariamente a quanto affermato dall'interessato, il fatto che il nome del mediatore figuri sulle fatture presentate all'atto dell'esportazione non consente di ritenere che le autorità indonesiane sapessero o avrebbero dovuto sapere che le merci esportate erano di origine indonesiana.
- (29) Infine, il fatto che le autorità indonesiane abbiano, nell'agosto 2006, vale a dire dopo le missioni congiunte e dopo che le autorità indonesiane hanno firmato e dunque approvato i rapporti di missione, confermato che i certificati in questione erano autentici non consente di giungere alla conclusione che al momento dell'emissione dei certificati, vale a dire fra il 2003 ed il 2005, le autorità indonesiane sapessero o

avrebbero dovuto sapere che le merci per le quali emettevano tali certificati non soddisfacevano le condizioni previste dalle regole di origine dell'SPG. E' opportuno rilevare che non è l'autenticità dei timbri o dei documenti ad essere messa in discussione nella fattispecie, ma soltanto se le merci soddisfacevano le condizioni per beneficiare dell'SPG.

- (30) Atteso quanto precede, la Commissione ritiene che dal fascicolo non si evinca che le autorità indonesiane sapevano o avrebbero dovuto sapere che le merci interessate non soddisfacevano le condizioni per beneficiare dell'SPG. Di conseguenza, le autorità non hanno commesso alcun errore ai sensi dell'Articolo 220, paragrafo 2, lettera b) precitato.

### **B – Condizioni relative alla buona fede dell'interessato ed al rispetto delle disposizioni in vigore per quanto riguarda la dichiarazione in dogana**

- (31) Dalla richiesta e dalla lettera delle autorità portoghesi alla Commissione del 23 luglio 2008 si evince che si deve ritenere che l'interessato abbia agito in buona fede ed osservato tutte le disposizioni in vigore per quanto riguarda la dichiarazione in dogana.
- (32) Tuttavia, allorché non viene stabilita l'esistenza di un errore da parte delle autorità indonesiane, la contabilizzazione dei dazi in questione è giustificata.

### **II- Esame della richiesta ai sensi dell'Articolo 239 del Regolamento (CEE) n° 2913/92**

#### **A. Condizione relativa all'esistenza di una situazione particolare**

- (33) E' opportuno verificare se la situazione nella quale si trova l'interessato debba essere considerata come situazione eccezionale rispetto agli altri operatori che esercitano la stessa attività.
- (34) Per le ragioni indicate al punto I. A. di cui sopra, la Commissione ritiene che il fatto che le autorità indonesiane abbiano emesso certificati Form A che si sono poi rivelati inesatti non può aver messo l'interessato in una situazione particolare ai sensi dell'Articolo 239 del Regolamento (CEE) n° 2913/92.
- (35) Con lettera del 28 novembre 2007, le autorità portoghesi ritengono di potere concludere che l'esportatore malese non ha adottato le misure adeguate per l'emissione dei certificati Form A in Malesia, e ciò avrebbe consentito all'esportatore di richiedere alle autorità indonesiane (nell'ambito del gruppo regionale ASEAN), sulla base di tali certificati, l'emissione regolare dei certificati relativi alle merci esportate verso la Comunità.
- (36) La Commissione ritiene che tale fatto non consenta di per sé di considerare l'interessato come posto in una situazione particolare; infatti, conformemente all'Articolo 80 del Regolamento (CEE) n° 2454/93, i prodotti originari dei paesi beneficiari dell'SPG beneficiano delle preferenze tariffarie di cui all'Articolo 67, previa presentazione di:

a) un certificato di origine Form A;  
oppure

b) nei casi di cui all'Articolo 89, paragrafo 1 del Regolamento (CEE) n° 2454/93, di una "dichiarazione su fattura".

- (37) L'assenza di tali documenti non consente di accordare il beneficio del regime tariffario preferenziale. Se le merci sono effettivamente originarie della Malesia, spetta al fornitore dell'interessato, od alla persona per conto della quale egli ha agito, chiedere alle autorità malesi l'emissione di certificati Form A che dovranno pertanto essere trasmessi alle autorità indonesiane competenti. Tali autorità dovranno, quindi, determinare se tali certificati possono essere contabilizzati come certificati emessi a posteriori ed agire in conseguenza.
- (38) Ad ogni modo, ammettere che l'eventuale errore dell'esportatore malese sia costitutivo di una situazione particolare equivarrebbe a modificare le regole sulla prova dell'origine e non può essere accettato.
- (39) Secondo la Commissione, tale argomentazione contesta indirettamente l'esistenza stessa dell'obbligazione doganale, contestazione che non rientra nella procedura di non contabilizzazione ai sensi dell'Articolo 220, paragrafo 2, lettera b e nella procedura di sgravio o rimborso ai sensi dell'Articolo 239 del Regolamento (CEE) n° 2913/92 (si veda punto 15 di cui sopra).
- (40) In considerazione di quanto sopra, la Commissione ritiene che la prima condizione di cui all'Articolo 239 del Regolamento (CEE) n° 2913/92 non sia soddisfatta.

#### **B. Condizione relativa all'assenza di frode o di negligenza manifesta**

- (41) Dalla richiesta e dalla lettera delle autorità portoghesi alla Commissione del 23 luglio 2008 si evince che si deve ritenere che l'interessato non abbia commesso né frode né negligenza manifesta. Tuttavia, poiché non è stata stabilita l'esistenza di una situazione particolare, lo sgravio in base all'Articolo 239 del Codice non può essere accordato.
- (42) Non è pertanto giustificato concedere lo sgravio dei dazi all'importazione richiesto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo primo*

1. I dazi all'importazione pari a XXXXX euro, oggetto della richiesta della Repubblica portoghese del 28 novembre 2007, devono essere contabilizzati.
2. Lo sgravio dei dazi all'importazione pari a XXXXX euro, oggetto della richiesta della Repubblica portoghese del 28 novembre 2007, non è giustificato.

#### *Articolo secondo*

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.



Fatto a Bruxelles, il 16.01.2009

*Dalla Commissione*

*Laszlo KOVACS*

*Membro della Commissione*